

## TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI Via Antonino Scopelliti, n. 8 Bari Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5741731

N. 1002/16 Vg

N. 1407 cron

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

1) Riccardo Greco

Presidente

2) Rosella Politi

Giudice

3) Giulia Abbruzzese

Giudice onorario

4) Giuseppe Arrivo

Giudice Onorario

Letti gli atti relativi alla minore

, nata a Martina Franca il 06.10.2015, di

е

## **OSSERVA**

Il presente procedimento è stato avviato su ricorso dei genitori della minore, i quali hanno chiesto di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale a norma dell'art. 31 d.lgs 286/1998.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere giunti in Italia, e precisamente a Fasano, in data 27.08.2015, dopo aver contratto in Albania matrimonio da cui è nata la piccola S e di aver ottenuto, in data 03.12.2015, i permessi di soggiorno per cure mediche dalla Questura di Brindisi.

I ricorrenti hanno, altresì, dedotto che il sig. ha reperito una stabile occupazione e conduce in locazione un'abitazione sita in Monopoli ove vive l'intero nucleo familiare.

Il Consultorio Familiare e il Servizio sociale di Monopoli hanno evidenziato che i genitori della minore sono giunti in Italia con visto turistico circa un anno e mezzo fa' a causa della difficoltà a reperire un'attività lavorativa stabile in Albania e successivamente hanno ottenuto i permessi di soggiomo per cure mediche; che il nucleo familiare risiede in Monopoli presso l'abitazione della coppia cugini della sig. residente in Italia da diversi anni; che la predetta abitazione appare adeguata ad ospitare entrambi i nuclei familiari; che il padre della minore lavora saltuariamente come bracciante agricolo e a volte nell'azienda della famiglia che si occupa della realizzazione di muretti a secco, mentre la genitrice della minore è casalinga e si occupa della piccola S che entrambi i genitori non si esprimono fluentemente in lingua italiana che, tuttavia,



comprendono; che gli stessi genitori appaiono adeguati nelle loro funzioni genitoriali e si mostrano affettuosi nei confronti della piccola Sena e che la minore ha uno sviluppo psicofisico nella norma. I CC. di Bari hanno riferito che non risultano precedenti o pendenze penali a carico della genitrice del minore.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto autorizzarsi i ricorrenti a permanere sul territorio nazionale per anni due.

Ciò premesso, è opportuno effettuare una disamina dell'art. 31 TU Imm.

Come è ormai noto, in merito alla consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di una persona non regolare sul territorio italiano, si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, di poi risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10.

Il primo orientamento c.d. restrittivo poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.

Il secondo orientamento, estensivo, riteneva che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali il minore ha costruito un rapporto significativo, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di merito di prendere in considerazione in relazione al caso concreto non solo situazioni contingenti ed eccezionali legati alla salute del minore ma, più in generale "qualsiasi danno effettivo, concreto, perceptibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibro psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto".

Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate preventivamente necessitando di un'indagine individualizzata che prenda in considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con i richiedenti, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l'ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio-politica del paese d'origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritomo, nonché qualsiasi variabile che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. N. 7516 del 31.03.2011).

La locuzione "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute" di cui all'art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice



una valutazione dell'interesse del minore alla permanenza o all'ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell'interesse del minore.

Ciò posto può ritenersi agevolmente che un genitore disattento, trascurante, maltrattante o abusante non possa rappresentare per il figlio una figura significativa e un valido punto di riferimento educativo e conseguentemente non si potranno ritenere integrati gli estremi richiesti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione richiesta, non essendovi "gravi motivi" da tutelare. Un genitore o un familiare che abbia violato le leggi dello Stato o che sia stato finanche attinto da una misura cautelare deve essere valutato con estremo rigore dal giudice di merito il quale avrà il compito di verificare quando è stato commesso il reato e di quale titolo di reato si tratta.

Ne consegue che il familiare che eserciti adeguatamente il proprio ruolo, che tenti di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che rispetti le leggi dello Stato, potrà essere autorizzato ad entrare in Italia o a permanervi, nell'interesse superiore dei minori, per un tempo sufficiente a consentirgli di regolarizzare la sua posizione a livello amministrativo.

Va osservato infatti che l'interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all'art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell'autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l'accesso allo strumento di cui all'art. 31 presuppone "situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare".

È necessario pertanto che - in considerazione del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art. 31 e dell'esigenza di valutare, di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i motivi di legge - nel corso del tempo il nucleo si attivi per regolarizzare aliunde la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per preparare i minori a seguire i propri genitori nel loro paese di origine.

Tutto ciò premesso, occorre venire al merito della vicenda portata all'esame del Collegio, appunto da esaminarsi secondo la regola della valutazione dell'interesse concreto del minore al non allontanamento del familiare.

Il Collegio ritiene che, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, il ricorso sia fondato e debba essere pertanto accolto.

D3

Va infatti evidenziato che le indagini istruttorie hanno consentito di acclarare che il nucleo familiare della minore è unito e ben integrato nel tessuto sociale italiano e che non vi sono elementi di trascuratezza da parte dei ricorrenti, né problematiche comportamentali.

Orbene, le circostanze sopra evidenziate portano a ritenere che vi siano gli estremi per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo da un lato alla riscontrata presenza di cure ed affetto nei confronti della minore da parte dei genitori e, dall'altro lato, in considerazione del grave pregiudizio psico-fisico che la bambina, ancora in tenera età e bisognosa di una adeguata situazione abitativa e di adeguato accudimento, potrebbe subire ove i genitori fossero costretti a rientrare in patria ove sarebbero privi di un'attività lavorativa e di un'abitazione.

Sicché, ne deriva che il ricorso debba essere accolto ricorrendone i presupposti di legge, autorizzando i ricorrenti a permanere in Italia nell'interesse della prole minorenne per un periodo che si stima equo quantificare in un biennio a partire del deposito del presente provvedimento nell'aspettativa che, nel corso di detto periodo i ricorrenti si attivino per regolarizzare aliunde le proprie posizioni giuridiche in Italia o, altrimenti, per preparare la minore a seguirli nel proprio paese di origine.

## P.Q.M.

Letto il parere del Pubblico Ministero in sede ed applicati gli artt. 31 TU IMM., 737 e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.c., così provvede:

- 1) Autorizza nato a Rrogozhine, Kavaje (Albania) il e nata a Lushnje (Albania) il a permanere sul territorio italiano per anni due, invitando i predetti a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in via amministrativa:
- 2) Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, la comunicazione al Pubblico Ministero in sede e le notifiche ai ricorrenti (nel domicilio eletto in Bari alla Corso Mazzini, n. 83, presso lo studio dell'avv. Uljana Gazidede), alla Questura di Bari ed all'Autorità Consolare competente

Bari, 08.03.2017

Il Giudico estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO Vincenzo De Stragolo Il Presidente Riccardo Greco